



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 (CENTOMILAEURO)

(ai sensi del combinato disposto degli art. 91, comma 2, e 125,
comma 11, del D.Leg.vo 163/06)

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale
n° 18 del 9 Febbraio 2009

Allegato A



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 (CENTOMILAEURO)

(ai sensi del combinato disposto degli art. 91, comma 2, e 125, comma 11, del
D.Leg.vo 163/06)

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'acquisizione dei servizi di ingegneria, architettura, geologia ed altri settori di attività tecniche e delle connesse funzioni tecnico-amministrative, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di collaudo, delle attività di supporto al responsabile unico del procedimento e di validazione dei progetti, d'importo inferiore a euro 100.000,00 (euro centomila/00) IVA esclusa.
2. Ai fini del presente regolamento, i servizi di cui al comma 1 sono denominati servizi tecnici.

Art. 2

Procedure di affidamento

1. Gli affidamenti dei servizi tecnici, il cui importo stimato è pari o superiore a euro 20.000,00 (euro ventimila/00) IVA esclusa e inferiore a euro 100.000,00 (euro centomila/00) IVA esclusa, è effettuato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e **rotazione** secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara e previa **selezione dall'albo della Provincia Regionale di Messina** di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. I servizi tecnici il cui importo stimato è inferiore a euro 20.000,00 (euro ventimila/00) IVA esclusa possono essere acquisiti in economia **mediante**

affidamento diretto tra i professionisti iscritti all'albo dell'Ente senza discriminazione dei più giovani di età. In tal caso, il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del successivo articolo 3, è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico. Tale ribasso non dovrà essere inferiore al 20%.

3. L'affidamento dei servizi di cui al comma 1 è effettuato all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. **Sono esclusi dall'affidamento degli incarichi per servizi tecnici di cui al comma 1 e 2 coloro i quali hanno pendente un contenzioso nei confronti dell'Ente Provincia, salvo che lo stesso abbia ad oggetto crediti vantanti per prestazioni effettuate in favore della Provincia.**

Art. 3

Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali

1. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, con l'operatore economico si applica il decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001 (G. U. del 26 aprile 2001, n.96), o i tariffari professionali, regolarmente approvati dal ministero, per le attività in esso non contemplate, se le relative tariffe sono ritenute motivatamente adeguate.

Art. 4

Requisiti degli operatori economici

1. L'affidamento dei servizi tecnici di cui all'articolo 1 è effettuato ad operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni economiche finanziarie e tecnico organizzative uguali a quelle previste per l'affidamento mediante le procedure aperte, ristrette o negoziate con bando, di contratti di pari importo.

Art. 5

Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella richiesta d'invito a presentare offerta sono individuati i criteri idonei in relazione all'oggetto dell'incarico a determinare la quantità e il valore tecnico dell'offerta, prendendo in considerazione elementi quali il metodo e l'organizzazione delle prestazioni, la composizione del gruppo preposto per lo svolgimento del servizio, la riduzione del tempo di esecuzione della prestazione. Non possono essere utilizzati per determinare la qualità dell'offerta elementi che attengano all'accertamento dell'idoneità degli offerenti, quali l'esperienza, la competenza, le referenze, i lavori analoghi già realizzati.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La valutazione di cui all'articolo 5 è demandata a una commissione esaminatrice, composta dal dirigente della struttura competente per materia, che la presiede, e da due componenti esperti selezionati fra i funzionari dell'ente. Se l'Ente non ha al proprio interno personale con la professionalità richiesta, i componenti esperti sono scelti fra docenti universitari o professionisti, sulla base di designazioni, rispettivamente, dell'Università o degli ordini professionali.
2. La commissione giudicatrice è nominata dal dirigente della struttura organizzativa competente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. Ai componenti della commissione giudicatrice si applicano le cause di incompatibilità e di astensione previste dall'articolo 84 commi 5, 6 e 7 del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (nel proseguo Dlgs n. 163).
4. La partecipazione alla commissione non dà diritto alla percezione di compensi o gettoni di presenza per i componenti interni.

Art. 7

Verifica anomalia delle offerte

1. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e le offerte ammesse sono in numero almeno pari a cinque, si applicano i criteri di individuazione e il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli dall' 86 all'88 del Dlgs n. 163.
2. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso e le offerte sono in numero almeno pari a cinque, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia minima individuata ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Dlgs n. 163, come previsto dall'articolo 124, comma 8, del Dlgs n. 163.
3. In ogni caso, è valutata, in contraddittorio con gli interessati, la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 8

Divieto di frazionamento

1. Nessun servizio tecnico e di attività tecnico amministrative connesse può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina che regola il suo affidamento.